

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DI BASILEA DEL 22 MARZO 1989 SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI PERICOLOSI, APPROVATO DALLA TERZA CONFERENZA DELLE PARTI CON DECISIONE III/1 DEL 22 SETTEMBRE 1995.

RELAZIONE

L'allegato disegno di legge reca la ratifica dell'Emendamento Ban alla Convenzione di Basilea contenuto nella Decisione III/1 della Terza Conferenza delle Parti (Settembre 1995 III/1).

La Convenzione di Basilea è stata elaborata in ambito UNEP in seguito alle drammatiche situazioni ambientali in cui sono venuti a trovarsi negli anni '80 molti Paesi in via di sviluppo o con economie in transizione, a causa dello smaltimento incontrollato di rifiuti nei loro territori (come, per esempio le c.d. "Navi dei veleni"). In quegli anni, infatti a seguito del consolidamento dei regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti, molte grandi industrie hanno ricercato vie più facili e meno costose per disfarsi delle crescenti quantità dei rifiuti prodotti, soprattutto di quelli pericolosi.

La Convenzione di Basilea si propone di portare al minimo il numero delle spedizioni transfrontaliere per proteggere la salute umana e l'ambiente istituendo un sistema di controllo delle esportazioni ed importazioni di rifiuti pericolosi nonché del loro smaltimento.

La Convenzione, adottata a Basilea nel marzo 1989 da 116 Paesi, è entrata in vigore il 5 maggio 1992 ed è stata finora sottoscritta e ratificata da 169 Stati ("Parti").

L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 agosto 1993, n. 340, ed è a tutti gli effetti una Parte contraente della stessa, avente diritto di voto nelle riunioni della Conferenza delle Parti.

La Conferenza delle Parti contraenti è l'organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, che si riuniva una volta l'anno fino alla CoP-VIII (Nairobi, 27 novembre – 1° dicembre 2006), e che per il futuro si riunirà invece una volta ogni 2 anni.

Nel marzo del 1994, durante la Seconda Conferenza delle Parti, si è raggiunto l'accordo di vietare:

- immediatamente l'esportazione da Paesi OCSE a Paesi non-OCSE di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento e,
- a partire dal 1° gennaio 1998, l'esportazione da Paesi OCSE a Paesi non-OCSE di rifiuti pericolosi destinati al recupero.

Poiché durante la Seconda Conferenza non era stata prevista la modifica del testo della Convenzione, nella Terza Conferenza dei Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea (settembre 1995) è stato approvato, con la **decisione III/1** adottata all'unanimità, l'emendamento ora in esame e di cui si richiede la ratifica e l'esecuzione, che prevede la modifica della Convenzione al fine di vietare tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento e, dal 1° gennaio 1998, al recupero da Paesi elencati nell'allegato VII della Convenzione verso Paesi che non figurano in detto Allegato.

In particolare l'emendamento alla Convenzione prevede l'inserimento di un nuovo paragrafo 7-bis nel preambolo, un nuovo articolo 4-A ed un nuovo allegato VII.

Pertanto, una volta entrato in vigore, l'emendamento andrà ad integrare il preambolo del testo della Convenzione mediante l'inserimento di un nuovo punto 7-bis, in cui sarà riconosciuta definitivamente la pericolosità dell'esportazione di rifiuti pericolosi in particolare verso i Paesi in via di sviluppo in quanto attività non rispondente ad una gestione dei rifiuti pericolosi

ambientalmente compatibile; inoltre, l'aggiunta di un nuovo articolo 4-A e di un nuovo allegato VII al testo della Convenzione comporterà il divieto, con decorrenza immediata, delle esportazioni di rifiuti pericolosi, destinati ad essere smaltiti, provenienti dalle parti che figurano nell'allegato VII (Stati membri dell'Unione Europea, Paesi OCSE e Liechtenstein) verso Stati non compresi in tale allegato e la soppressione progressiva entro il 31 dicembre 1997 e, dal 1° gennaio 1998, il divieto di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero provenienti dalle parti che figurano nell'allegato VII verso Stati non presenti in detto allegato.

Inoltre, tale emendamento è stato già approvato dalla Comunità Europea con decisione del Consiglio 97/640/CE del 22 settembre 1997.

L'emendamento ad oggi è stato ratificato da 63 Stati.

L'attuazione dell'emendamento Ban potrà essere fronteggiata dall'Amministrazione competente senza dover ricorrere a modelli organizzativi specifici, in quanto rientranti nelle ordinarie procedure attuative.

Non è quindi ipotizzabile la modifica o la creazione di nuove strutture Amministrative per procedere all'applicazione dell'emendamento in esame.

Relazione normativa

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il provvedimento in esame si rende necessario per dare concreta ed effettiva attuazione alla Convenzione di Basilea sul Controllo dei Movimenti Transfrontalieri di Rifiuti Pericolosi e del loro Smaltimento, entrata in vigore il 5 maggio 1992 e ratificata dall'Italia con legge 18 agosto 1993, n. 340, e costituisce un preciso impegno politico, ribadito in varie sedi, in materia di protezione dell'ambiente e protezione della salute umana e ribadito soprattutto dall'approvazione unanime dell'Emendamento espressa (compresa l'Italia) nel corso della Terza Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione di Basilea.

b) *Analisi del quadro normativo e analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'UE alla stregua di molti altri Paesi europei, è impegnata da molti anni a controllare il movimento transfrontaliero dei rifiuti; conseguenza naturale di tale impegno è stata l'emanazione di una serie di provvedimenti e di una ricca normativa di settore, recepita nell'ordinamento nazionale, attraverso la quale si è cercato di ovviare al problema della gestione dei rifiuti, e più nello specifico, dei rifiuti pericolosi e tossici.

Pertanto, una serie di provvedimenti meritano di essere ricordati, tra cui:

- Regolamento 259/93/CEE del 1 febbraio 1993 : Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;
- Legge 18 agosto 1993, n. 340: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, e relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989;
- Regolamento 120/97/CE del 20 gennaio 1997, recante modifica al Regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio prevede il divieto assoluto a partire dal 1° gennaio 1998 di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero al di fuori dei Paesi cui si applica la decisione OCSE;
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209: Attuazione della Direttiva 96/59/CE sostitutiva della direttiva 76/403/CE relativa allo smaltimento dei policoloro-difenili e dei policloro-trifenili;
- Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000: Istituzione di un nuovo Catalogo Europeo dei rifiuti (cd. "CER"), in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/Ce del Consiglio relativa ai rifiuti ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
- Decisione del 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE: Approvazione delle norme italiane sul recupero agevolato dei rifiuti pericolosi (D.M. 161/2002);
- Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi;
- Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269: Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

- Legge 13 febbraio 2006, n. 87: Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione *Dumping* del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti fatto a Londra il 7 novembre 1996 con allegati;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed abrogativo, ai sensi dell'art. 264 della Parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi"), sulla gestione dei rifiuti;
- Legge 20 ottobre 2006, n. 271: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
- Da ultimo, dal 12 luglio 2007, il nuovo Regolamento comunitario 1013/2006 del 14 giugno 2006, sostituirà il Regolamento 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea che vietava già l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i Paesi non OCSE, e che successivamente era stato modificato dal Regolamento 129/97. Il nuovo Regolamento 1013/2006/CE aggiorna le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi riducendo il rischio delle spedizioni di rifiuti non controllate e andando anche ad integrare nella normativa comunitaria le modifiche delle liste di rifiuti allegata alla Convenzione di Basilea, nonché la revisione adottata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 2001.

Dall'analisi della normativa più significativa di settore, non si rilevano, nel contenuto dell'emendamento, aspetti di incompatibilità con l'ordinamento interno e con quello comunitario.

Pertanto, non si ravvisa neanche la necessità di adottare particolari provvedimenti diretti all'attuazione dell'emendamento.